REGOLAMENTO (CEE) N. 4063/89 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

relativo all'applicazione della decisione n. 4/89 del Consiglio di cooperazione CEE-Iugoslavia che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 4150/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con la Iugoslavia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 449/86 e (CEE) n. 2573/87 [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 87/603/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con la Iugoslavia per i prodotti del trattato CECA e che modifica le decisioni 86/69/CECA e 87/456/CECA [2], prevede all'articolo 1, paragrafo 2 che la decisione 87/456/CECA si applica agli scambi con la Iugoslavia e che di conseguenza le modifiche delle regole d'origine rese necessarie in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo e apportate dal Consiglio di cooperazione sono applicabili ai prodotti indicati nella decisione stessa;

considerando che, in applicazione dell'articolo 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [3], il Consiglio di cooperazione CEE-Iugoslavia ha adottato la decisione n. 4/89 che modifica il protocollo per tener conto dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee;

considerando che si deve assicurare l'esecuzione di tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 4/89 del Consiglio di cooperazione CEE-Iugoslavia è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

---

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 61.

(3) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 39.